

«LA RIFORMA DELLO SPORT: QUALI NUOVE PROSPETTIVE PER GLI OPERATORI DEL DIRITTO?»



AVV. MATTIA GRASSANI



**La riforma del Diritto sportivo:
quali nuove prospettive per gli operatori del diritto?**

Mercoledì 13 dicembre 2023 ore 16.30/18.30
Sala Sbaiz della Fondazione Forense Bolognese
Via d'Azeglio, 33 Bologna
EVENTO ANCHE IN WEBINAR

Saluti introduttivi
Avv. Paolo Rossi
Vice Presidente vicario del COA di Bologna e Referente della Commissione sport

Avv. Salvatore Civile
Presidente Nazionale AIAS Associazione Italiana Avvocati dello Sport

Presiede e modera
Avv. Manlio D'Amico
Segretario Commissione Sport ed eventi sportivi
Presidente Nazionale A.I.A.A.N.C. Associazione Italiana Magistrati Avvocati Nostri Ciclisti

Relatori
Avv. Mattia Grassani
Avvocato in Bologna
Dott. Cesare Mattei
Dottore Commercialista in Bologna

Con l'intervento del **Prof. Avv. Sandro Censi** e della **Prof.ssa Alessandra Magliaro**

Formazione continua: crediti attribuiti n. ...

La partecipazione è libera con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA online al sito www.fondazioneforensebolognese.it.
Per chi lo desidera, sarà possibile seguire l'evento, oltre che in presenza, anche online su piattaforma webinar GOTOWEBINAR
(scrivendosi, sul sito, alla pagina dell'evento riportando la dicitura "WEBINAR") e, in questo caso, il link verrà comunicato agli iscritti
durante la pausa elettronica.

Fondazione Forense Bolognese - Direttore avv. Gian Luca Malavasi
Via d'Azeglio 33, Bologna - Tel. 051/6681147 - info@fondazioneforensebolognese.it

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

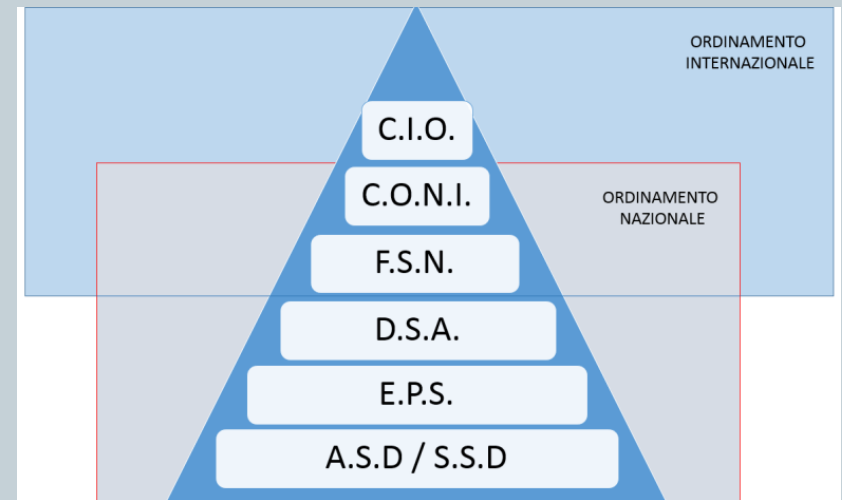


L'ORDINAMENTO SPORTIVO E IL DIRITTO SPORTIVO



L'**Ordinamento Sportivo** è un ordinamento autonomo ed indipendente dotato di propri statuti e regolamenti, nonché di propri codici ed organi di giustizia sportiva.

Art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, convertito con modificazioni della Legge n. 280 del 2003: «*La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*».



Il **Diritto Sportivo** si occupa delle norme che regolano i rapporti giuridici connessi all'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica e/o dilettantistica.

Pertanto, si può dire, più precisamente, che la nuova Riforma dello Sport (**D. Lgs. 36/2021 pubblicato il 28 febbraio 2021**), che si pone come obiettivo più trasparenza, maggiori tutele per i lavoratori e più semplificazioni per i datori di lavoro sia, in realtà, una riforma del **lavoro sportivo**.

LA NORMATIVA PREVIGENTE: LA LEGGE N. 91/1981 E LA DISCIPLINA DEL PROFESSIONISMO



PROFESSIONISMO SPORTIVO

Ad oggi, le uniche federazioni professionistiche sono:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)



- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)



FCI
FEDERAZIONE
CICLISTICA
ITALIANA

- Federazione Italiana Golf (F.I.G.)



- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)



In passato, lo erano anche la **Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.)**



e la **Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.)**,



che successivamente hanno rinunciato allo status.

Art. 2 → “Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

PREVALENZA DEL REQUISITO DELLA FORMA SULLA SOSTANZA

(es. Tesseramento calciatori: forma scritta – moduli federali - 3 esemplari – deposito presso la Lega di appartenenza a cura della Società entro 10 giorni dalla sottoscrizione e approvazione da parte della FIGC).

La prestazione, a titolo oneroso, dell’atleta costituisce oggetto di **contratto di lavoro subordinato**.

Tuttavia, costituisce attività di **lavoro autonomo** quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l’attività è svolta nell’ambito di una **singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo**;
- b) L’atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a **sedute di preparazione o allenamento**;
- c) La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera **otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno**.

PRO E DILETTANTI FINO AL 30 GIUGNO 2023

LA 'GENESI' DELLA RIFORMA

PROFESSIONISTI

Sono atleti che svolgono **attività sportiva a titolo oneroso e con continuità nell'ambito delle Federazioni riconosciute dal CONI come professionistiche** e nel settore 'pro' delle predette.

Lavoro subordinato (max 5 anni, con possibilità di rinnovo) con possibilità di **cessione del contratto**.
Tutele sanitarie, previdenziali e assicurativa.

Ricorre il **lavoro autonomo**, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Attività svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva o più manifestazioni, purché collegate** in un breve periodo di tempo;
- Mancanza del vincolo alla partecipazione a sedute di allenamento o preparazione;
- Prestazione di tipo continuativo, ma non eccedente le **8 ore settimanali, i 5 giorni al mese o i 30 giorni all'anno**.

Per gli sportivi professionisti, l'art. 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91 ha **abolito il vincolo sportivo**.

DILETTANTI

Attività svolta per **diletto e con finalità ricreative**, senza alcuna tutela sanitaria, previdenziale e assicurativa.

No contratto di lavoro, ma solo accordi economici con rimborso spese, indennità o premi →

- **somma lorda annuale** (in FIGC non superiore a 30.658,00 annui, salvo indennità per rapporti pluriennali);

OPPURE:

- **rimborsi forfettari di spesa 'a prestazione'** (in FIGC fino a 61,97 per allenamento e fino a 77,47 per gara).

NO CONTRIBUTI

NO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La disciplina del **vincolo sportivo** è rimessa all'autonomia delle singole federazioni (abolizione a partire dal **1 luglio 2023 dopo la conversione del Decreto 'Milleproroghe' n. 198/2022 convertito in L. 24 febbraio 2023, n. 14**).

'PROFESSIONISMO 'DI FATTO'??

SETTORE DILETTANTISTICO

Tutte le altre attività, anche svolte con carattere continuativo e oneroso, ma in federazioni che non prevedono il professionismo, rientrano in **attività dilettantistiche/non professionistiche**.

Diverso trattamento economico → No contratto, ma solo rimborsi spese, indennità o premi.

I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche rientrano fra i c.d. **redditi diversi** elencati all'articolo 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

- *«Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati [...] nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali [...] dagli enti di promozione sportiva [...] e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto».*
- *«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche».*

In data 27 aprile 2022, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato, con il C.U. n. 226/A, il riconoscimento del professionismo anche per le donne, sia pure limitatamente alla massima serie nazionale (i.e. Serie A Femminile), a poco più di un anno dall'approvazione del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.



Federica Pellegrini,
ex campionessa
del nuoto.

Una carriera da
'dilettante' in
quanto la **FIN**
(Federazione
Italiana Nuoto)
non è mai stata
riconosciuta come
federazione
professionistica.

Francesca Piccinini,

ex pallavolista
italiana, nel ruolo
di schiacciatrice.
Anche la **FIPAV**
non ha mai
adottato il
professionismo
per i propri
atleti.

Luigi Mastrangelo / M. Roma Volley

L'ex centrale della Nazionale, nel 2008, lamentava che la società M. Roma Volley avesse iniziato a manifestare atteggiamenti ostativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro, pertanto, con ricorso d'urgenza avanti al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, l'atleta chiedeva la reintegrazione nel rapporto nonché la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

Il Tribunale respingeva il reclamo sul presupposto che *«nell'ambito del lavoro sportivo deve distinguersi il lavoro dello sportivo professionista da quello dilettantistico secondo la suddivisione che si ricava dalla legge n. 91/1981»*. Infatti, essendo la **FIPAV** una federazione sportiva che non ha riconosciuto il professionismo, la diretta conseguenza è l'applicazione dell'art. 20 comma 2 dello Statuto **FIPAV** che pone la controversia nella competenza della Camera Arbitrale presso il **CONI**.



Luigi Mastrangelo con la maglia della Nazionale italiana

La riforma del lavoro sportivo estende **le tutele sanitarie, previdenziali e pensionistiche** a tutti i «**lavoratori sportivi**» che potranno, quindi, far valere tutti i loro diritti al pari degli sportivi professionisti.

Per tutti i lavoratori sportivi verranno applicate **le discipline ordinarie anche in materia di previdenza**, tutela dell'infortunio e della malattia, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, così come tutte le misure in materia di disoccupazione involontaria e quelle di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tali modifiche comporteranno anche il diritto, per i lavoratori sportivi subordinati, di accedere alle tutele della NASPI.

Lara Lugli / Volley Pordenone

Nel marzo 2019, la giocatrice aveva comunicato al suo club l'impossibilità a proseguire la stagione perché incinta, risolvendo dunque il vincolo.

Per le atlete di volley, non professioniste, non era prevista nessuna forma di garanzia a tutela della maternità.

L'atleta aveva poi chiesto alla società, oggi Maniago Pordenone, di saldare il rateo rimborso spese di febbraio (circa mille euro) che ancora non aveva ricevuto nonostante fosse scesa in campo.

Il club però oltre a non aver ottemperato all'ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice, aveva, altresì, convenuto in giudizio la stessa, ritenendo di aver subito un danno, poiché, al momento dell'ingaggio, la giocatrice non aveva comunicato "la propria intenzione di avere figli".

Successivamente, la società ha deciso di rinunciare all'azione nei confronti dell'atleta, così adempiendo ai propri obblighi economici.



Il Presidente federale, **Giuseppe Manfredi**, ha così commentato la soluzione del caso:

"È assolutamente inaccettabile considerare la maternità quale giusta causa di risoluzione contrattuale imputabile a una futura mamma. Posso inoltre anticipare che nel prossimo Consiglio federale sarà proposta la costituzione di una Commissione Pari opportunità, finalizzata in primo luogo, al monitoraggio, la promozione e il sostegno dei diritti delle atlete".

IL VINCOLO SPORTIVO ANTE RIFORMA



CALCIO



Per i calciatori "giovani di serie" dal **14° anno di età** sino al **19° anno** compiuto, viceversa dal **14° anno di età** al **25° anno compiuto** se tesserati come dilettanti.

PALLACANESTRO



Fino a **20 anni** per cambiare squadra serviva il nulla osta della società di appartenenza.

RUGBY



Il vincolo sportivo iniziava dal **15° anno** e durava sino al **19° anno di età** e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il **19° anno di età** era compiuto.

PALLAVOLO



Fatta salva la regolamentazione del vincolo "speciale" per gli atleti di serie A e per gli atleti stranieri, aveva, inizialmente, una durata annuale fino al **14° anno di età**, durata decennale dal **14° anno** sino al **24° anno**, quinquennale fino al **29° anno** e poi sino al **34° anno**. Al compimento del **34° anno** il vincolo sportivo cessava e diventava di durata annuale.

PALLANUOTO



Il vincolo sportivo legava gli atleti alla società per i primi **8 anni** di tesseramento.



LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT

La **Riforma dello Sport** è prevista dalla Legge Delega n. 86 dell'8 agosto 2019, la quale detta le disposizioni specifiche in materia di regolamentazione dello sport, delegando il Governo ad emanare cinque decreti attuativi.

- 1) D. Lgs. 36/2021, che si occupa della **disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo**.
- 2) D. Lgs. 37/2021, recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della **professione di agente sportivo**”;
- 3) D. Lgs. 38/2021, recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli **impianti sportivi** e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
- 4) D. Lgs. 39/2021, recante “semplificazione degli adempimenti relativi agli **organismi sportivi**”, che contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove associazioni sportive dilettantistiche modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle;
- 5) D. Lgs. 40/2021, recante “misure in materia di sicurezza nelle discipline **sportive invernali**”.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI «LAVORATORE SPORTIVO» EX ART. 25 DEL D. LGS. 36/2021



PREVALE LA SOSTANZA, NON LA FORMA!

Il D. Lgs. 36/2021 cambia radicalmente impostazione e adotta una definizione più ampia ed elastica definendo, all'art. 25 del predetto decreto, il lavoratore sportivo ***“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (...). È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.***

LE DIVERSE FIGURE NEL MONDO SPORTIVO DOPO LA RIFORMA

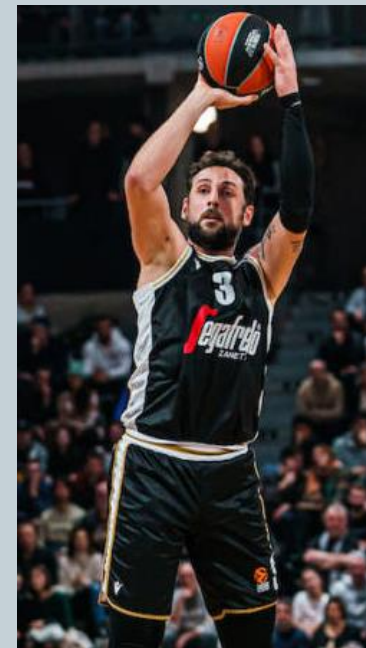


PROFESSIONISTA → ARTICOLI 26 E 27 DEL D. LGS. 36/21

Il lavoro sportivo, in ambito professionistico, può essere sia subordinato sia autonomo ma, con riferimento alla specifica categoria degli atleti, si presume subordinato, ed è disciplinato **dall'art. 26 del Decreto**→ Restano applicabili i principi espressi dalla **L. 91/81** che, di fatto, vengono inglobati nel D. Lgs. 36/21, ma l'identificazione di **sportivo professionista o dilettante** non è più rimessa al CONI e alla volontà delle singole federazioni.

ART. 26 DEL D. LGS. 36/21 DISCIPLINA SPECIALE DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- Contratto previsto a **tempo determinato fino ad un massimo di 5 anni**, **possibilità di rinnovo e cessione del contratto** prima della scadenza da una società sportiva o associazione ad un'altra e salvo le modalità fissate da FSN/SDA/EPS.
- Ai lavoratori subordinati **non si applicano alcune norme presenti nello statuto dei lavoratori** (l. 300/1970).
- Non si applicano le tutele sul **licenziamento individuale ex L. 604/1966** né le connesse tutele reali/obbligatorie.
- Divieto di apposizione delle **clausole di non concorrenza**.
- Nel contratto può essere prevista una **clausola compromissoria**.
- Possibilità di prevedere il cd. **Fondo di Fine Carriera** previsto da alcune federazioni sportive nazionali, di fatto sostitutivo del TFR.



Marco Belinelli,
cestista attualmente
in forza alla Virtus
Bologna

LUCIANO SPALLETTI E LA «CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA»



Luciano Spalletti / SSC Napoli

Clausola Spalletti «**non c'entra la non concorrenza**»

Luciano Spalletti, sul finire della stagione 2022/2023, ha chiesto pubblicamente di essere liberato in anticipo dal contratto di prestazione sportiva e dall'accordo sui diritti di immagine in scadenza al termine della stagione 2023/2024.

In buona sostanza, nella stagione 2023/2024, non intendeva più allenare, tanto che si sarebbe preso un anno sabbatico. Il Napoli vi ha acconsentito, con un verbale di conciliazione in sede sindacale molto articolato, con il quale De Laurentiis rinunciava ad avanzare ogni pretesa risarcitoria, a condizione della fissazione di una penale che maturasse, a scalare, qualora il tecnico, in Italia o all'estero, fosse tornato ad allenare formazioni di club o rappresentative nazionali entro il 30 giugno 2024.

Pertanto, non si è configurato un patto di non concorrenza, poiché la predetta clausola **non è stata inserita nel contratto di lavoro**, come vietato prima dall'art. 4 della L.91/81 e poi dall'art. 26, comma 6, del D.lgs. 36/2021, ma nel verbale di conciliazione in sede sindacale, pertanto in un momento in cui il rapporto contrattuale si era oramai esaurito.



Luciano Spalletti,
attualmente C.T. della Nazionale italiana

LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI SPORTIVI



TRIBUNALE DI PISA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 916/2021 DEL 06/07/2021

«L'art. 3, comma 1, della L. 220/2003 così dispone: 'esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91'.

Dunque la norma, pur prevedendo la competenza del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società e atleti (per distinguerla da quella del Giudice amministrativo per le questioni disciplinari) fa salvo, in ogni caso, *'quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive'.*

In base alla previsione statutaria la clausola è obbligatoria per tutti i tesserati ed affiliati.

[...] I soggetti parti della presente causa, agendo ed essendo chiamati ad agire quali soggetti dell'ordinamento sportivo, con conseguente accettazione di tutte le clausole e le disposizioni del regolamento e dello statuto federale, deve ritenersi che, come tali, abbiano fatto adesione anche alla clausola compromissoria che in essi è contenuta».

ART. 27 - IL CONTRATTO DI LAVORO PROFESSIONISTICO

E' atleta professionista colui il quale svolge come **attività principale, continuativa e prevalente quella sportiva**. Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Assunzione diretta con la stipulazione di un **contratto in forma scritta** conforme ai **modelli predisposti triennialmente** dalle FSN/DSA/ O.O. S.S..

Deposito, entro sette giorni dalla sottoscrizione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione, condizione necessaria per la costituzione del vincolo (forma scritta – moduli – deposito – approvazione).

Sono riscontrabili profili di autonomia ove si riscontri almeno uno di questi requisiti:

- a) Attività svolta nell'ambito di **una sola manifestazione o più collegate tra loro in un breve periodo tempo**.
- b) **Non è presente l'obbligo di frequenza** alle sedute di allenamento.
- c) Attività continuativa, ma inferiore alle **8 ore settimanali o 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno**.



Paulo Dybala e Tiago Pinto

Il contratto di lavoro sportivo in ambito professionistico, prima della riforma, restava uno dei pochi rapporti, in ambito giuslavoristico, in cui la forma prevaleva sulla sostanza.

LAVORATORE SPORTIVO → ARTICOLO 28 DEL D. LGS. 36/21

È un lavoratore sportivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico e senza distinzioni di genere, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. → La sostanza torna a prevalere sulla forma. Trattasi della principale innovazione apportata dal Decreto.

ART. 28 - RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di **lavoro autonomo (P.IVA)**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- 1) La durata delle prestazioni oggetto del contratto pur avendo carattere continuativo **non supera le 24 ore settimanali** (soglia oraria settimanale aumentata dal nuovo Correttivo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri) escluso il tempo dedicato a partecipazione a manifestazioni sportive.
- 2) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo in osservanza dei **regolamenti delle FSN, delle discipline sportive associate e degli EPS**.

La presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata **inferiore alle 24 ore settimanali**, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa.

In secondo luogo, rimanendo operante l'esimente di cui all'art. 2, co. 2, Job Act, **il superamento della soglia delle 24 ore settimanali non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualificata in rapporto di lavoro subordinato.**

LA TUTELA PREVIDENZIALE

Per quanto concerne la tutela previdenziale, è previsto il versamento dei contributi al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals). Il numero di sportivi professionisti in Italia è pari a **8.463** la cui stragrande maggioranza appartiene alla FIGC.

Con l'entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo, si stima che le nuove regole impatteranno su circa **750mila lavoratori e 60mila datori di lavoro.**

Il cuore del provvedimento (d.lgs 36/2021), anche al netto delle correzioni, resta il riconoscimento di una **tutela previdenziale e assicurativa per i lavoratori sportivi che coprirà la maternità per istruttrici e atlete, così come la malattia e gli infortuni.**

Potranno rientrare tra i lavoratori sportivi anche i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l'espletamento dell'attività sportiva (rientrano in questo perimetro manager, addetti agli arbitri, osservatori) identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere puramente amministrativo-gestionale.



‘Esiste ancora la figura del volontario?’

Sostituisce la figura dell'amatore e presta **gratuitamente** la propria opera nel settore sportivo.

ART. 29 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

Le società e le associazioni sportive, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario → Le spese sostenute dal volontario (vitto, alloggio, viaggio) possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Incompatibilità **con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.



Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi**. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI
Art. 25 d.lgs. 36/2021

«È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**».



- Segreteria (v. co.co.co. amministrativo - gestionali);
- Receptionist;
- Addetti all'impianto;
- Addetti alle pulizie;
- Giardinieri;
- Custodi;
- Manutentori ecc.

In generale, tutti i soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti.

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro.

ART. 30 APPRENDISTATO NELLO SPORT

«le società o associazioni sportive ((dilettantistiche e le società professionistiche)) possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo». I limiti di età di apprendistato per i giovani atleti sono:

- **da 14 a 23 anni** per gli enti sportivi dilettantistici (limite abbassato dal decreto “correttivo bis” pubblicato in Gazzetta Ufficiale);
- **da 15 a 23 anni** per le società sportive professionistiche.

Evitare la “fuga” di **giovani talenti presso club stranieri** che, approfittando dell’assenza di vincoli contrattuali, si assicurino le prestazioni dei migliori talenti, cresciuti nei vivai locali, a fronte di importanti offerte economiche.



Pierluigi Gollini, estremo difensore classe '95, nel 2012 decise di lasciare l'**Italia** per accasarsi al **Manchester United**, suscitando la dura reazione della **Fiorentina** e del **DS, Pantaleo Corvino**.



Nell'estate 2004, la società **Parma** crolla in seguito al **Crac Parmalat**.

Tra le macerie e il fumo sollevato nel caos, gli altri club vengono a prendersi i pezzi migliori.

Inclusi ovviamente i crack delle giovanili.

Arturo Lupoli va all'**Arsenal**, **Giuseppe Rossi** per 200mila Euro si ritrova nel **Manchester United** di Ferguson.



Gianluca Scamacca

Gianluca Scamacca dalla Roma al Psv. Il giovane calciatore aveva deciso di cambiare squadra ben prima di giocare nella Primavera di Alberto De Rossi. Dopo il compimento dei 16 anni la Roma era pronta a fargli firmare il primo contratto da professionista, ma Scamacca decise di continuare la propria carriera nei Paesi Bassi. Il Psv aveva sfruttato il noto mancato riconoscimento da parte della FIFA del vincolo giovanile italiano (lo stesso per il quale nel 1997 il Perugia non era riuscito a impedire a **Gennaro «Ringhio» Gattuso** di firmare con i Glasgow Rangers).



Gennaro Gattuso, ai tempi dei Glasgow Rangers.

ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

La disciplina in tema di lavoro sportivo considera il **vincolo sportivo** come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta:

'Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, **sono eliminate entro il 1° luglio 2023**. Il predetto termine è **prorogato al 1° luglio 2024** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni.

Le FSN debbono prevedere con un proprio regolamento che, in caso di sottoscrizione di primo contratto di lavoro sportivo:

- A) le **società professionistiche** riconoscano un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso, in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, tra le società dilettantistiche ove l'atleta abbia svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ovvero tra società sportive professionistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività giovanile.
- B) le **società dilettantistiche** riconoscano un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, alle società dilettantistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività amatoriale o giovanile.

L'individuazione della **misura del premio resta onere delle singole Federazioni** ed è effettuata secondo criteri quali l'età degli atleti, la durata ed il contenuto patrimoniale del contratto di lavoro sportivo

QUALI PROSPETTIVE FUTURE NEL MONDO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE?



Con l'entrata in vigore della Riforma anche i tesserati diventeranno lavoratori sportivi a condizione che svolgano attività destinante al settore sportivo, identificabili per esempio da delibere federali, esclusi i ruoli di carattere di carattere amministrativo-gestionale.

In questo segmento rientrerebbero, ad esempio, anche le nuove figure professionali, che abbiano competenze, oltre alla materia sportiva, nei seguenti settori:

- Consulenza giuslavoristica
- Consulenza fiscale - tributaria
- Diritto internazionale
- Diritti di immagine e sfruttamento dell'immagine
- E- Sports
- Compliance D.lgs. 231/2001
- Commercialisti ed esperti contabili
- Marketing e comunicazione



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**